

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA- UFFICIO URBANISTICA

N.ro 148 DEL 05/09/2016	OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. 5/2016 del 05/09/2016 - Provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59). - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA RAI WAY SPA
----------------------------	---

In data 05/09/2016 nel proprio ufficio;


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis - comma 1 - del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE URBANISTICA

(Geom. Stefano Mastano)



Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis - c. 1 - T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dot. Tonino Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 11.5.2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2016;
- Visti i decreti del Sindaco n. 103, 104, 105 del 01.07.2016;

- VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP del Comune di San Venanzo in data 19.01.2016 di protocollo 235 e trasmessa alla Regione Umbria in data 09.02.2016, 17.02.2016 e 26/02/2016, con la quale la ditta RAI WAY SPA, ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito nel Comune di San Venanzo (Tr) Fraz. Ospedaletto, Voc. Montepeggia;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.r. 2 Aprile 2015 n. 10 (allegato A, Paragrafo I), la Regione Umbria è l'Autorità competente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO l'atto dirigenziale n.7708 del 19.08.2016 adottato dalla Regione Umbria - Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo - Servizio Recupero Ambientale, Bonifica, AUA pv Terni allegato al presente atto di cui ne è parte integrante,

ADOTTA

Facendo proprie le prescrizioni indicate nell'istruttoria tecnica l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta RAI WAY SPA, con sede legale ubicata in Via Teulada n. 66 - Roma ed unità produttiva rappresentata dall'impianto di smaltimento acque reflue di tipo assimilato-domestico con recapito finale in Su.-Irrigazione, ubicato in San Venanzo Voc. Ospedaletto, al foglio n. 137 particella 23 e 25 con le seguenti prescrizioni:

1. Di adottare l'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del DPR numero 59 del 13 marzo 2013 in favore della Ditta Rai Way Spa con sede legale internazionale 68 del Comune di Roma ed guida sportiva applicate località Spedaletto nel comune di San Venanzo tr in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del decreto legislativo 152 2006
2. Divincolare l'autorizzazione al rispetto da parte della ditta Rai Way Spa di tutte le condizioni per iscrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate:

SCARICHI

ALLEGATO 1: parere numero 61 del 18/05/2016 formulato della Regione Umbria U.O.T Autorizzazioni Ambientali ufficio autorizzazioni agli scarichi, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di stabilire che

- a. presentazione riguarda specialmente in Italia Pirati richiesti ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 59/2013;
- b. che la presente autorizzazione si applica all'articolo 3 comma 6 del DPR 59/2013, durata di 15 anni a decorrere dalla data il rilascio da parte del SUAP del comune di San Venanzo (TR);
- c. Che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo opportunamente registrata secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'aria e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- d. che, ai sensi dell'articolo 5 commi 1 e 4 il DPR 59 2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6mesi prima della scadenza. Se la domanda presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nelle specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
- e. Che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del d.p.r. 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio della presente.

3) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge

e.1 Le prescrizioni stabilite nella teorizzazione impediscano o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

e.2 lo esigano nuove disposizioni legislative e comunitarie, statali o regionali.

4. Di revocare tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale.

VINCOLA L'AUTORIZZAZIONE

al rispetto, da parte della ditta Fattoria Ma'Falda Soc. Agricola, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate.

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati i criteri, metodologie e norme tecniche impartite dal Comitato dei ministri per la Tutela delle acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

PRESCRIZIONI GESTIONALI

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Sopra le opere di smaltimento non vengano poste pavimentazioni o altri ostacoli al passaggio dell'aria;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data del rilascio;

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013
- b) Trasmettere alla Regione dell'Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite;

DETERMINA

- 1) Di RILASCIARE alla Ditta RAI WAY S.p.a., con sede legale ubicata in Via Teulada, 66 - Roma;

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- 2) relativa all'insediamento rappresentata dall'impianto di smaltimento acque reflue di tipo assimilato-domestico con recapito finale in sub irrigazione, ubicato in Voc. Ospedaletto - 05010 San Venanzo (Tr), censito al Catasto del Comune di San Venanzo, Foglio n. 137 particelle n. 23-25, come da provvedimento n. 7708 del 19/08/2016 adottato dalla Regione Umbria, con le relative prescrizioni, che allegato alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale, per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- o Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;



Regione Umbria
Giunta Regionale

Spett.le: Comune di San Venanzo
Sportello Unico per le Attività Produttive

comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: RAI WAY S.p.A., con sede legale in Teulada n. 68 nel Comune di Roma
ed unità produttiva ubicata in loc. Ospedaletto, nel Comune di San
Venanzo (TR)
Trasmissione DD n. 7708/2016.

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale Agricoltura,
Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali
e Spettacolo

Con riferimento alla ditta in oggetto, si trasmette l'adozione
dell'Autorizzazione Unica Ambientale, D.D. Regione Umbria prot. n. 7708/2016,
per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4 del DPR
59/2013.

Servizio Recupero Ambientale
Bonifica, AUA pv Terni


Cordiali Saluti

Dirigente
Dott. Ing. Sandro Posati

L'istruttore
P.I. Gianluca Bonaccini

REGIONE UMBRIA
Centro Multimediale
Piazzale Bosco n. 3/A
05100 - Terni

TEL. 0744 484408
FAX 0744 484255
gbonaccini@regione.umbria.it



F.to Ing. Sandro Posati



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Recupero ambientale, bonifica, AUA pv Terni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7708 DEL 19/08/2016

OGGETTO: Ditta RAI WAY S.p.A. - Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13 Marzo 2013 in favore della ditta RAI WAY S.p.A., con sede legale in Teulada n. 68, nel Comune di Roma ed unità produttiva ubicata in loc. Ospedaletto, nel Comune di San Venanzo (TR). (Repertorio 459/2016).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visti

- il DPR del 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., " Norme in materia ambientale";
- l'art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) " linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome,

previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014".

- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 " Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative";
- La DGR1386 del 23/11/2015 " Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

Premesso che il SUAP del Comune di San Venanzo con note del: 09/02/2019, 11/02/2016 e 17/02/2016, acquisite dalla Regione Umbria con prot. n. 27054 del 09/02/2016, 28467 del 11/02/2016 e prot.lli n. 33608, 33626 e 33637 del 17/02/2016, ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, prot. n. 235 del 26/01/2016, della ditta Ray Way S.p.A.

Considerato:

che la ditta, con la suddetta istanza, richiedeva ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, i seguente titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;

Valutato:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento.

Ritenuto:

di far riferimento alla normativa in materia per i singoli titoli abilitativi richiesti.

Visto:

- che, relativamente al titolo richiesto per lo scarico non recapitante in pubblica fognatura, il soggetto competente in materia è la Regione Umbria;

Considerato altresì che:

- nel sito produttivo viene svolta attività di centro di trasmissione radio/tv;
- l'attività genera uno scarico di acque reflue assimilate – domestiche, derivante dai servizi igienici, con smaltimento finale sul suolo mediante sistema di depurazione costituito fossa Imhoff e sub-irrigazione

Preso atto :

- del parere n. 61 del 18/05/2016, formulato dalla Regione Umbria U.O.T. Autorizzazioni Ambientali – ufficio autorizzazioni agli scarichi, riportato come ALLEGATO 1.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta RAI WAY S.p.A., con sede legale in Teulada n. 68 nel Comune di Roma ed unità produttiva ubicata in loc. Ospedaletto, nel Comune di San Venanzo (TR), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006.
2. Di vincolare l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta RAI WAY S.p.A., di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate:
SCARICHI
 - ALLEGATO 1: parere n. 61 del 18/05/2016, formulato dalla Regione Umbria U.O.T Autorizzazioni Ambientali - ufficio autorizzazioni agli scarichi, allegato

come parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di stabilire che:
 - a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
 - b. che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAP del Comune di San Venanzo (TR);
 - c. che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo - opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
 - d. che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
 - e. che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
 - e.1. le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - e.2. lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
4. Di revocare tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale.
5. Di disporre la trasmissione del presente atto al SUAP del Comune di San Venanzo (TR), per il rilascio del Titolo.
6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni li 17/08/2016

L'Istruttore
- Gianluca Bonaccini
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni li 18/08/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Grigioni
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni li 19/08/2016

Il Dirigente
Sandro Posati
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Regione Umbria

Giunta Regionale

Repertorio n. 61 del 18.05.2016

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta RAI WAY SPA – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Girolami Federico, nato a Roma (RM) il 05.02.1961, residente nel Comune di Roma (RM), in Loc. Via Teulada n. 66, in qualità di Rappresentante Autorizzato della Ditta RAY WAY SPA (P.I. 05820021003), esercente attività di Centro di Trasmissione Radio/TV M. Peglia sita nel Comune di San Venanzo (TR) – Loc. Ospedaletto – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di San Venanzo (TR) in data 09.02.2016 prot. n. 27054, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 137 P.lla 23-25);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue dei servizi igienici presenti nella struttura di servizio ai ripetitori con recapito finale sul suolo, mediante impianto da 10 A.E. costituito da Fossa Imhoff e Sub-Irrigazione;

VISTA la precedente autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche prot. n. 1150 del 09.01.2009 rilasciata dalla Provincia di Terni e ancora in corso di validità in quanto intesa come tacitamente rinnovata;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con DGR n. 1171 del 09.07.2007, aggiornata con DGR n. 424 del 24.04.2012 e DGR n. 717 del 02.07.2013;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Alfredo Bartoccioni;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta RAI WAY SPA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

REGIONE UMBRIA

Servizio Recupero Amb.le, Bonifica, AUA pv Terni
Sede di Terni – Via Plinio il Giovane, 21 – 05100 Terni

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta RAI WAY SPA (P.I. 05820021003), con sede in Loc. Via Teulada n. 66 nel Comune di Roma (RM) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche con recapito sul suolo, provenienti dai servizi igienici presenti nella struttura di servizio ai ripetitori mediante impianto da 10 A.E. costituito da Fossa Imhoff e Sub- Irrigazione, per l'insediamento sito nel Comune di San Venanzo (TR) in Loc. Ospedaletto (Fg. 137 P.lla 23-25), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Sopra le opere di smaltimento non vengano poste pavimentazioni o altri ostacoli al passaggio dell'aria;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.

L'Istruttore Tecnico
Geom. *Daniela Feliziani*

L'Istruttore Amm.vo
Rag. *Cristina Agabiti*



Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa *Anna Rita Amadei*




La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 – comma 9 - D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Mortaro Stefano)

IL RESPONSABILE D'AREA
(Geom. Mortaro Stefano)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 – comma 5, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Tonelli Roberto)
